

Codice A1813A

D.D. 6 giugno 2017, n. 1661

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4935 per il mantenimento di un tratto di copertura del Rio Rivo Dora, in Comune di Baldissero Torinese, Frazione Rivodora. Richiedente: sig.ra Fenoglio Rosita.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare in sanatoria, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e per la successiva gestione del demanio idrico a norma della LR n. 12/2004, la sig.ra Fenoglio Rosita al mantenimento dell'opera di copertura del corso d'acqua in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. per il mantenimento in sanatoria del tratto di copertura del Rio Rivo Dora di che trattasi dovrà essere acquisito, da codesta proprietà, formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004, da rilasciarsi da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;
2. nessuna variazione al manufatto di copertura progettato e realizzato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. la presente autorizzazione idraulica in sanatoria s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua interessato dalla copertura, anche in presenza d'eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che si renderanno necessarie, previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire costantemente il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
5. dovrà essere predisposta ed effettuata periodicamente la pulizia della tratta d'alveo oggetto di copertura;
6. in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza dell'area edificata intorno al manufatto di copertura, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatto (area esondabile), interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;
7. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica dell'area interessata dalla copertura, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione del manufatto medesimo, nonché definita la manutenzione periodica; detto piano-programma operativo dovrà far parte integrante del Piano di Protezione Civile Comunale;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche al manufatto di copertura in argomento, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione stessa nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso

d'acqua tali da rendere il manufatto medesimo incompatibile in relazione al buon regime idraulico della tratta d'alveo interessata, nel rispetto delle presenti prescrizioni;

9. la presente autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Adriano BELLONE